



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sez. procedure concorsuali Bari

Il Giudice designato,

nel procedimento n. r.g. 117/2023 avente ad oggetto la proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII, depositata nell'interesse di [redacted] e [redacted] ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso del 10.11.2023 i coniugi [redacted] hanno depositato proposta di concordato minore, oggetto di successiva integrazione su richiesta del Tribunale; con decreto del 27 dicembre 2023, è stata aperta la procedura di concordato; in data 12.2.2024 è stata depositata la relazione finale nella quale il Gestore della crisi ha dato atto che la proposta non è stata approvata, riportando il 100% dei voti negativi, invocando il cram down fiscale.

Dalla lettura del ricorso, emerge che:

- [redacted] ha esercitato dal 1980 fino al 2007 l'attività di Agente di Commercio di articoli di ferramenta e bricolage; nel 2008 ha aperto un emporio di prodotti non alimentari con denominazione " [redacted] " con sede in Modugno; infine, cessata dopo soli due anni la predetta attività, ha costituito nel 2016 la società " [redacted] " con sede a Bari, avente ad oggetto l'attività di empori e negozi non specializzati di prodotti non alimentari, messa in liquidazione il 16/01/2019; dal 2021 ha cessato tutte le attività ed è pensionato Enasarco;
- [redacted], invece, aveva avviato nel 2003 un'attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria con sede a Bari, cessata nel 2004, non svolgendo più alcuna attività lavorativa negli anni successivi.

Sulla base di tali elementi, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, preliminarmente a qualsiasi valutazione in ordine al merito della proposta e del piano concordatari.

Il concordato minore, previsto dall'art.74 CCII, è proponibile dai debitori di cui all'art.2, comma 1, lett. c), con la sola esclusione del consumatore e, dunque, dal professionista, dall'imprenditore agricolo, dalle start up innovative e da ogni altro

per l'imprenditore individuale cancellato con debiti derivanti anche dalla pregressa attività imprenditoriale di richiedere unicamente la liquidazione giudiziale controllata". Con decreto del 26.7.2023, n.22699, la Prima Presidente della Suprema Corte, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, ritenendo sul punto la questione priva del requisito della novità, trattandosi di applicare il principio di diritto affermato dalla Cassazione, con riferimento alla procedura di concordato preventivo, con sentenza n. 4329 del 20 febbraio 2020, in conformità alla precedente decisione n. 21286 del 20 ottobre 2015, che aveva evidenziato come "il combinato disposto degli artt. 2495, c.c., e 10 L.F. impedisca al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere, stante la finalità non solo liquidatoria ma volta alla risoluzione della crisi d'impresa di quella procedura, il concordato preventivo, con conseguente inammissibilità della domanda presentata".

Ed ancora, ha osservato la Corte che la cancellazione dal registro delle imprese si applica anche alle imprese individuali, secondo le condizioni indicate dall'art. 2 del DPR n.247/04 e con procedimento che può essere attivato anche d'ufficio in caso di decesso dell'imprenditore od irreperibilità dell'imprenditore o di mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, concludendo per la natura non innovativa della disposizione, in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore delle disposizioni della legge fallimentare, avendo il correttivo inteso estendere espressamente tale principio anche al concordato minore.

Recepita e condivisa la tesi dell'ampia portata precettiva del quarto comma dell'art.33 CCII, con applicabilità anche all'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, non è ravvisabile contrasto irrisolvibile con la previsione dell'art.65 CCII, posto che in favore dei debitori individuati dal primo comma non sono di per sé applicabili tutte le procedure di composizione della crisi, supponenti ora la qualità di consumatore ed ora quella di imprenditore e risultando in ogni caso conseguibile il beneficio dell'esdebitazione con la residuale liquidazione controllata.

Sulla scorta di tali principi, condivisi dal Tribunale adito, tenuto conto che l'art. 80 CCII impone la perdurante verifica dell'ammissibilità giuridica della domanda in sede di omologazione, la domanda va dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

letti gli artt. 80 e 33 CCII,

- 1) dichiara inammissibile la proposta di concordato minore presentata;
- 2) dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate con il decreto del 27.12.2023;

3) dichiara chiusa la procedura;

4) manda all'OCC per la comunicazione ai creditori.

Si comunichi.

Bari, 15/02/2024

Il Giudice
Paola Cesaroni